

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione Affari Immigrazione

Nr. 29521/2011

Il Giudice di pace Dott. Mario Campanini, sciolta la riserva assunta all'udienza del 22-4-2011, sul ricorso n. 29521/2011, depositato in data 11-4-2011, avverso il decreto di espulsione nr. 2011/000377 del Prefetto di Milano, emesso in data 14-2-2011, nei confronti di [REDACTED], nato a El Fayoum (Egitto) il [REDACTED] 1979, con l'Avv. Eugenio Losco, sostituito dalla Dott.ssa C. Motola, così provvede:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Esaminati tutti gli atti;

Viste le note della Questura di Milano depositate il 20-4-2011;

Rilevato che il decreto di espulsione del Prefetto di Milano, oggetto del presente ricorso, è stato notificato in data 14-2-2011, e che, pertanto, il ricorso risulta presentato nei termini di legge;

Atteso che il ricorrente è stato colpito dal provvedimento di espulsione perché ".....asscritamente entrato nel territorio dello Stato nel 2003 attraverso la frontiera di Sicilia, è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e non è stato respinto ai sensi dell'art.10 del D.lgs 286/98 e successive modifiche (Art.13, comma 2, lettera a) D.lgs 286/98).".

Rilevato che l'argomentazione, di cui al punto D) del ricorso, - Violazione Direttiva

2008/114/CE-, va ritenuta fondata.

Nel caso di specie, in effetti, non risultano rispettate le finalità e lo spirito della Direttiva 2008/115/CE, volti a favorire l'allontanamento volontario dal territorio Italiano, con la fissazione di un congruo periodo di tempo (da sette a trenta giorni).

In particolare, il richiamo all'art. 7co. 4 della Direttiva medesima non può ridursi (o comunque, non sempre) ad una mera formula sacramentale.

Non appaiono sufficientemente motivati, infatti, i punti in cui si afferma che il ricorrente "è da ritenersi a rischio fuga" e "...né ha dimostrato alcuna integrazione sociale".

Lo straniero, (come molti altri), era rimasto vittima di una frode nel campo dell'emersine ex L. 102/2009, per la quale ha sporto regolare denuncia, dimostrando un interesse concreto alla regolarizzazione della propria posizione.

Non risultano in alcun modo dimostrati, in sostanza, il motivo della sua pericolosità sociale, né quello della sua supposta sottrazione all' eventuale ordine di lasciare il territorio Italiano entro un congruo periodo di tempo.

I "numerosi precedenti dattiloscopici per identificazione", richiamati dal decreto di espulsione, infine, non risultano dimostrati.

L'unico documento prodotto dall'Amministrazione, (relativo allo sgombero dell'edificio di V.P.Giannone n.8 in data 14-2-2011), parrebbe, se mai, dimostrare il contrario. Il medesimo, infatti, reca il nominativo del ricorrente, sostanzialmente conforme a quello del decreto di espulsione (e a quello della fotocopia del passaporto egiziano, versato in atti).

Rilevato che detti elementi andavano più dettagliatamente vagliati e valutati, in sede di emissione del decreto, anche in considerazione della circostanza che, in base alle note della Questura, sopra richiamate, non risulterebbero precedenti penali a carico dello

straniero.

Ritenuto, pertanto, illegittimo il decreto di espulsione, in quanto non conforme ai principi della Direttiva 2008/115/CE.

Atteso che, per tutti i suddetti motivi, il ricorso deve essere accolto, ed il provvedimento di espulsione annullato;

Atteso, inoltre, che è stata avanzata istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, a firma del ricorrente;

Che, a tale proposito, l'art. 142 D.P.R. 115/02 ha stabilito l'ammissione ex lege, indipendentemente dalla verifica dei requisiti, od altro;

Che, di conseguenza, l'istanza va accolta, e che verrà provveduto alla liquidazione con separato atto.

Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di procedimento,

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] nato a El Fayoum (Egitto) [REDACTED] 1979, e annulla, conseguentemente, il decreto di espulsione nr. 2011/000377 del Prefetto di Milano, emesso in data 14-2-2011.
- Ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
- Compensa tra le parti le spese di procedimento.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

Milano, 26-4-2011



GIUDICE DI PACE
Don Mario Campanini.